

## Provvedimento

**Visto il DPCM 9.3.2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” **ed, in particolare, la nuova lettera d), le lettera f) e s) dell'art. 1 del DPCM 8.3.2020 (“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”) che recitano:**

*“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”*

*“f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;”*

*“s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori....”;*

Tenuto conto altresì

1. che il numero delle prenotazioni rinunciate per sedute di allenamento e per manifestazioni/gare hanno determinato di circa il 60/70% delle prenotazioni sugli impianti sportivi dal giorno 9/3/2020 fino al 15/3/2020;
2. delle difficoltà registrate a far applicare la misura del distanziamento interpersonale nei campi di gioco all'aperto e al coperto, nonché nei locali di servizio e comuni degli impianti sportivi;
3. delle difficoltà riscontrate nei pubblici esercizi interni agli impianti sportivi a adottare misure strutturali che consentano il contingentamento delle persone ed il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
4. della disomogeneità di valutazioni delle singole federazioni sportive rispetto all'applicazione delle norme sulle manifestazioni a porte chiuse (senza pubblico) che hanno determinato l'esistenza di disposizioni non uniformi e non rispettabili senza far venire meno il concentramento di persone in luogo aperto al pubblico escluso sin dal DPCM 4/3/2020;
5. rilevato che la valutazione degli organizzatori delle attività sportive circa le attività sportive che prevedono un contatto ravvicinato durante le azioni di gioco ha trovato un riscontro non uniforme e non generalizzato, dal momento che pur in presenza disposizioni con efficacia fino al 3 aprile 2020 ed in forza di DPCM molti utenti hanno comunicato disdette o variazioni solo fino al 15 marzo;

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, P.Iva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

*si dispone che*

a partire **da martedì 10 marzo 2020 e fino a venerdì 3 aprile 2020** (inclusi), e salve nuove disposizioni, **sono chiusi**:

- I. tutti gli impianti sportivi del Comune di Trento in gestione A.S.I.S. (utenza associativa e utenza individuale), incluse le piste da fondo del Centro fondo Viote;
- II. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole primarie, a scuole secondarie di primo grado, a centri civici e a ex scuole del Comune di Trento in gestione A.S.I.S.;
- III. tutti gli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado affidati in disponibilità ad A.S.I.S. a seguito di specifici accordi tra Liceo/Istituto e Comune di Trento;

con le seguenti precisazioni:

- la chiusura degli impianti si realizza con la chiusura dei cancelli d'ingresso e delle porte d'ingresso degli edifici sportivi;
- il CONI o le rispettive Federazioni o il Comune di Trento potranno richiedere l'apertura di impianti *“per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali,”* nel rispetto delle disposizioni del DPCM 8/3/2020 come modificato dal DPCM 9/3/2020;
- *“resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”;*

*conseguentemente*

*si dà atto che sono chiusi per il medesimo periodo*

- IV. gli esercizi pubblici degli impianti natatori nonché gli esercizi di vicinato dei centri sportivi di Trento Nord, Manazzon e Del Favero;
- V. gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande interni a BLM Group Arena, PalaGhiaccio, Stadio Briamasco, Campo San Bartolomeo;
- VI. gli spacci di alimenti e bevande curati dalle associazioni sportive in particolare sui campi all'aperto del calcio e del rugby;
- VII. l'esercizio pubblico Ristoro Viote del Centro fondo Viote anche in considerazione delle difficoltà oggettive e strutturali a consentire il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza nei giorni di maggior afflusso;

*e conseguentemente durante il suddetto periodo*

- VIII. è fatto obbligo ai titolari di contratti di comodato autorizzati a fruire degli spazi ufficio o deposito in autonomia di:
  - a) valutare di non fruire degli spazi ove non strettamente necessario;
  - b) rispettare le disposizioni del DPCM 9/3/2020, del decalogo di prevenzione, del distanziamento interpersonale e di ogni altra misura disposta dalle Autorità nazionali e provinciali attuale e futura;
  - c) autonoma e quotidiana pulizia degli spazi propri, comuni e dei servizi igienici utilizzati;
  - d) rispetto del divieto di riunione e di concentrazione di persone;
  - e) chiusura dopo l'ingresso e dopo l'uscita di ogni porta utilizzata (non sarà assicurato il servizio di custodia);
- IX. è fatto divieto ai titolari di contratti di comodato non autorizzati a fruire degli spazi ufficio o deposito in autonomia di accedere agli impianti sportivi dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020.

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, P.Iva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

La presente comunicazione è rivolta a utenti individuali e associativi, ai titolari di contratti di comodato, ai dipendenti di A.S.I.S., ai fornitori di servizi di gestione accessi, pulizia, assistenza bagnanti, battitura pista da fondo, bar e ristoranti.

La presente comunicazione è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Comune di Trento, agli Istituti scolastici con annessi impianti sportivi in utilizzo A.S.I.S. nell'orario post scolastico e al CONI (Comitato provinciale Trento).

**Protocollo:** ASIS-5158 -10/03/2020-I-NM (in pubblicazione sul sito dal 10.3.2020)

A.S.I.S.  
Il Presidente  
- avv. Antonio Divan -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da avv. Antonio Divan, in qualità di Presidente e legale rappresentante di A.S.I.S..

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, P.Iva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenza:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020.

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento  
del contagio sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera *d*) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

«*d*) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali,



all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020*

*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari  
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421*

20A01558

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-062) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

